

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 51-bis

I provvedimenti previsti negli articoli [485](#), primo comma, [508](#), primo comma, [509](#), primo comma, [517](#), secondo comma, [528](#), primo comma, [529](#), [530](#), primo comma, [620](#), secondo e sesto comma, [621](#), primo comma, [730](#), primo comma, e [736](#), secondo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.

Note

Lo spostamento di competenza al giudice di pace, introdotto dal D.Lgs. 116/2017, opererà a decorrere dal 31 ottobre 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all'interno dell'ufficio per il processo.